

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 DEL 28 Febbraio 2019	
OGGETTO	APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (IUC-TARI). DECORRENZA 1° GENNAIO 2019.

L'anno 2019 il giorno ventotto del mese di Febbraio alle ore 14:58, nella sala delle adunanze consiliari si è riunito, convocato nei modi stabiliti dalla legge, in seduta ordinaria pubblica, il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

<b>Malvasi Ilenia - Sindaco</b>			P
Consiglieri		Consiglieri	
Albarelli Marco	P	Levorato Mariachiara	P
Borghi Margherita	P	Magnanini Nicolo'	A
Bruschi Fabiana	P	Mora Simone	P
Catellani Fabio	A	Moscardini Marco	P
Catellani Martina	P	Nicolini Gianluca	P
Fantuzzi Marcello	P	Pernarella Mauro	P
Ghirelli Ilaria	P	Scaltriti Elisa	P
Giannuzzi Sabrina	P	Tesauri Gabriele	A

Presenti: 14

Assenti: 3

Risultano altresì presenti:

Assessori	
Dittamo Luca	P
Maioli Monica	A
Marzocchini Gianmarco	P
Testi Fabio	P
Veneri Elena	P

Assiste **IL SEGRETARIO GENERALE** del Comune Gandellini Stefano.

Assume la presidenza dell'adunanza **Fantuzzi Marcello, Presidente del Consiglio Comunale**. Riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti designa a scrutatori i consiglieri: Catellani Martina - Moscardini Marco - Nicolini Gianluca.

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 28/02/2019

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (IUC-TARI). DECORRENZA 1° GENNAIO 2019.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e in particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si compone dell'imposta municipale propria (I.M.U.), del tributo sui servizi indivisibili (TA.S.I.) e dalla tassa sui rifiuti (TA.RI.);

- i commi dal 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

- il comma 682, secondo cui con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI, concernete tra l'altro:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

- il comma 702, che con riferimento alla IUC richiama l'art. 52 del D.Lgs. 449/1997, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

- commi 651 e 652 secondo i quali il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999, con possibilità di alternative rispondenti agli usi ed alla tipologia di attività svolte;

- il comma 654, il quale dispone che la TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;

VISTO il D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni, dalle Legge 2 maggio 2014 n. 68 che dispone integrazioni sulla normativa TARI;

VISTO il Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente ha dettato i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di

rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;

TENUTO CONTO che:

- il Comune di Correggio ha esteso la raccolta differenziata a tutto il territorio e ha avviato nuove modalità di espletamento dei servizi di raccolta, in particolare dal 1° settembre 2016 è stato dato avvio alla cosiddetta raccolta porta a porta dei rifiuti indifferenziati;

- per la realizzazione da parte del Comune di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, è stato necessario attuare diverse iniziative straordinarie di verifica delle attribuzioni dei contenitori alle utenze domestiche e non domestiche nonché un certo periodo di sperimentazione;

DATO ATTO che per il Comune di Correggio vi sono le condizioni per poter realizzare sistemi di misurazione puntuale ove la tariffazione viene rimodulata per essere correlata al numero di vuotamenti dei contenitori dei rifiuti indifferenziati conferiti;

CONSIDERATO che si rende necessario approvare apposito regolamento comunale che disciplini le modalità applicative della Tassa sui rifiuti (TARI) che tenga conto di sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti indifferenziati conferiti;

RITENUTO di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere più agevole la lettura della complessa disciplina che caratterizza il nuovo assetto dei tributi comunali;

CONSIDERATO che la legge 28/12/2001 n. 448 prevede che i regolamenti relativi ai tributi locali vadano approvati entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art.1 comma 1 del Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018, differisce al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019 degli Enti locali;

RILEVATO che sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell'Interno 25 gennaio 2019, con cui è stato ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio 2019/2021 da parte degli enti locali al 31/03/2019;

PRESO ATTO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, approvato con deliberazione di C.C. n. 159 del 03.12.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo schema di Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC- TARI) allegato;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 92 adottata dal Consiglio Comunale in data 30/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

CONSIDERATO l'ultimo periodo dell'art. 2 - Funzioni trasferite - della sopra citata convenzione che recita: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).";

PRESO ATTO degli allegati pareri - espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 t.v.:

- favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Pianura Reggiana n. 2 del 10/01/2018 - ai sensi dell'art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi - in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

- favorevole, espresso dal Dirigente Finanziario in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTO il parere dei revisori dei conti;

Sentita la relazione dell'assessore ai Lavori pubblici e all'Ambiente Fabio Testi

Fabiana Bruschi, capogruppo Sì tu sì

Gianluca Nicolini, capogruppo Centrodestra per Correggio

Esce l'Assessore Elena Veneri

Interviene Marco Moscardini, capogruppo Partito Democratico

DATO ATTO che la trattazione del presente oggetto è contenuta integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 (Mauro Pernarella - Movimento 5 stelle; Fabiana Bruschi - Sì tu sì; Gianluca Nicolini - Centrodestra per Correggio; Simone Mora - Correggio al centro ), astenuti n. 0 su n. 14 Consiglieri presenti;

#### DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, il “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC-TARI)” di cui all’art. 1 comma 639 e ss della Legge 147/2013 allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che, la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 il 1° gennaio 2019 e che da tale data il “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC-TARI)” approvato con atto Consiliare n. 21 del 30/07/2014 e modificato con atto Consiliare n. 74 del 26/06/2015 resta in vigore esclusivamente per l’accertamento e la riscossione della tassa i cui presupposti si siano verificati entro il 31/12/2018;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione regolamentare, relativa alla I.U.C. - TARI sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

SUCCESSIVAMENTE il Presidente propone al Consiglio Comunale di rendere l’atto immediatamente eseguibile;

Dopodiché,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 (Mauro Pernarella - Movimento 5 stelle; Fabiana Bruschi - Sì tu sì; Gianluca Nicolini - Centrodestra per Correggio; Simone Mora - Correggio al centro ), astenuti n. 0 su n. 14 Consiglieri presenti;

#### DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - comma 4°, del D.L.gs n. 267 del 18/08/2000.

.

Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
F.to Fantuzzi Marcello  
(Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Gandellini Stefano  
(Firmato Digitalmente)